

Prot. n°4162 /p/cv

Roma, 18 novembre 2009

A tutte le Casse Edili

e p.c. ai componenti il  
Consiglio di Amministrazione  
della CNCE

**Loro sedi**

**Comunicazione n° 408**

**Oggetto: obbligo iscrizione Cassa Edile**

Si trasmette, in allegato, copia di una lettera inviata dal Ministero del Lavoro ad un'impresa edile ( di cui abbiamo omissso i dati identificativi) che contesta l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa Edile.

La puntuale risposta fornita dalla Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero ribadisce ancora una volta e con estrema chiarezza quali siano le norme legislative che stabiliscono il citato obbligo, richiamando l'art. 90 del DLgs n°81/2008 e l'art. 118 comma 6, del DLgs n° 163/2006.

Cordiali saluti

Il Vicepresidente  
Franco Turri

Il Presidente  
Armido Frezza



Allegato 1



Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 06/11/2009  
Prot. 25 / 1 / 0016914



**Ministero del Lavoro, della Salute e  
delle Politiche Sociali**  
Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Alla

e p.c.

alla Direzione generale Risorse Umane e Affari  
Generali

all' INPS  
Direzione centrale Entrate Contributive

all' INAIL  
Direzione centrale Rischi

alla Commissione Nazionale Paritetica per le  
Casse Edili

LORO SEDI

Oggetto: rilascio DURC per impresa edile con operai non iscritta all'ente paritetico-bilaterale Cassa edile. Quesito 14199533/sa - Sportello unico DURC previdenziale dell'INAIL. Riscontro e risposta al protocollo INAIL 60010.19-10-2009.0009328. Assenza di obbligo di iscrizione alla Cassa edile. Invito-diffida a voler perfezionare la procedura di rilascio del DURC nel caso di imprese edili con operai non iscritte alla C.E. Termine a provvedere e comminatoria penale. Avviso della procedura di richiesta DURC in corso di esecuzione da parte della impresa istante.

Con riferimento alla problematica evidenziata dalla S.V., concernente l'oggetto – d'intesa con gli Uffici in indirizzo e la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili – si ritiene utile formulare le seguenti osservazioni.

La diffida presentata dalla S.V. presuppone la non obbligatorietà di iscrizione alle Casse edili per le imprese "inquadrate e inquadrabili" nel settore dell'edilizia, adducendo *sic et simpliciter* che tale obbligo è riferibile alla parte "obbligatoria" del contratto collettivo e non in quella "economico e normativa" e pertanto allo stesso sono tenute esclusivamente le imprese iscritte alle organizzazioni datoriali che partecipano a dette Casse.

La problematica – come la S.V. dimostra di sapere – è stata più volte affrontata da questo Ministero già con circ. n. 5/2008 e risposta ad interpello n. 56/2008. Al riguardo è stato dunque

rappresentato che, nell'ambito degli obblighi derivanti dalla applicazione del contratto collettivo in questione, nella sua parte economico e normativa, rientrano quelli di iscrizione e versamento alle Casse edili, *"in quanto connessi direttamente alla controprestazione lavorativa"*.


Tale impostazione deriva da una attenta analisi del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento e, in questa sede, **non può che ribadirsi anche per la S.V. l'applicabilità delle condizioni in esame**. A tal proposito basti infatti ricordare che l'obbligo di iscrizione alle Casse edili risulta chiaramente dal dettato normativo dell'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 (*"il committente o il responsabile dei lavori... chiede... gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili"*) e dell'art. 118, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 (*"l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile..."*), in osservanza di una consolidata giurisprudenza anche pregressa (*ex multis* Cass. civ., Sez. Lav., 15 novembre 2003, n. 17316).

Tutto ciò premesso, **non si ritiene possibile fornire indicazioni ad hoc**, volte ad estromettere codesta impresa dagli obblighi in questione, atteso peraltro che le indicazioni fornite e come sopra argomentate devono essere applicate uniformemente sul territorio nazionale, in osservanza di precisi obblighi costituzionali di buon andamento e **imparzialità** della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.).

Resta salva, evidentemente, la possibilità da parte della S.V. di adire l'A.G. – anche attraverso richieste che rivestano carattere di urgenza – qualora si ritengano lesi i propri diritti o interessi legittimi, al fine di ottenere una disapplicazione degli atti contestati.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Paolo Pennesi)



# OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALLA CASSA EDILE

## CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER LE IMPRESE EDILI E AFFINI

**C.C.N.L. 18/6/2008**

### **ART. 18: ACCANTONAMENTI PRESSO LA CASSA EDILE**

"Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie e per la gratifica natalizia è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,50%."

"Gli importi della percentuale di cui al presente articolo vanno accantonati da parte delle imprese presso la **Cassa Edile** secondo quanto stabilito localmente dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti."

"La Cassa Edile è tenuta a erogare il trattamento di gratifica natalizia e ferie soltanto a seguito del versamento, da parte dell'impresa, alla Cassa stessa delle somme di cui al presente articolo."

### **ART. 36: VERSAMENTI IN CASSA EDILE**

La Cassa Edile è istituita in ciascuna circoscrizione territoriale.

Le Casse Edili, la loro organizzazione, le loro funzioni, la contribuzione e i versamenti sono definiti dagli accordi e dai contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati fra l'ANCE e le tre Organizzazioni sindacali (FENEAL-UIL / FILCA-CISL / FILLEA-CGIL).

Non è ammesso da parte delle imprese edili e affini il parziale adempimento degli obblighi di contribuzione e versamento alle Casse Edili.

### **ART. 38: ACCORDI LOCALI**

In sede di contrattazione integrativa (contrattazione territoriale di secondo livello), alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti (ANCE e FENEAL-UIL / FILCA-CISL / FILLEA-CGIL) è demandato il compito di provvedere alla determinazione complessiva del contributo dovuto alle Casse Edili.

### **ALL. 30: CONGRUITA' CONTRIBUTIVA DELLE IMPRESE NEI CONFRONTI DELLE CASSE EDILI**

Per i lavori pubblici e privati, la Cassa Edile è tenuta a verificare la congruità dell'incidenza della manodopera denunciata sul valore dell'opera.

### **NOTA DEL MINISTERO DEL LAVORO DEL 20/11/2007**

Il Ministero del Lavoro ricorda che:

- " - l'impresa che opera negli appalti pubblici è tenuta a "*osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni*" (art. 118, D.Lgs n. 163/2006);
- l'impresa che opera nell'ambito del mercato privato è tenuta al rispetto del contratto collettivo di lavoro (art. 3, comma 8 lett. b), D.Lgs. n. 494/96) e quindi alla iscrizione alla **Cassa Edile**;
- l'impresa, qualsiasi sia la sua specializzazione edile, è tenuta al rispetto del contratto collettivo per ottenere i benefici economici e normativi previsti dalla legislazione vigente in base al comma 1175 della legge Finanziaria per il 2007 (L. n. 296/2006). "

### **RISPOSTA DEL MINISTERO DEL LAVORO A UN INTERPELLO DEL 22/12/2005**

"Tutte le imprese che eseguono lavori in edilizia, privati o pubblici, sono tenute a certificare la regolarità contributiva (...) che, per le imprese che applicano i contratti collettivi di categoria, comprende anche i versamenti alle Casse Edili."

## **CODICE DEGLI APPALTI**

**disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE**

**Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006  
e modifiche del D.L. n. 173 del 12 maggio 2006**

**PARTE II - ART. 40 – PUNTO 4 – LETTERA D)**

“Il regolamento definisce (...) i requisiti di ordine generale (...) e i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari (...), con le relative misure in rapporto all’entità e alla tipologia dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle **casse edili**.”

## **LEGGE 19 MARZO 1990 N. 55**

**ART. 18 – PUNTO 7**

“L’appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all’amministrazione o ente committente prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la **Cassa Edile**, assicurativi ed antinfortunistici”.

## **COMUNICAZIONE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 13 MAGGIO 1986 N. 800**

**PUNTO 1**

“L’impresa si obbliga ad applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso.”

“Le imprese si obbligano ad osservare integralmente gli oneri di contribuzione e di accantonamento inerenti alle **Casse Edili** ed agli Enti Scuola contemplati dagli accordi collettivi per l’industria edile.”

## **CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 GIUGNO 1967 N. 1643**

“I competenti uffici dell’Amministrazione dovranno aver cura di accertare, nei modi ritenuti più idonei, che le imprese appaltatrici, in conformità all’impegno assunto di osservare integralmente i contratti di lavoro nazionale e provinciale, abbiano adempiuto, tra l’altro, agli obblighi specifici inerenti alle **Casse Edili**, agli Enti Scuola e all’istituto dell’anzianità di mestiere.”

## **CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 21 febbraio 1962 n. 1229**

“Il mancato versamento alle Casse Edili di contributi e competenze di che trattasi costituisce inadempimento contrattuale soggetta alle sanzioni amministrative previste dal contratto stesso.”

“Si dispone che, nei capitolati speciali d’appalto o nelle lettere di invito, si evidenzii l’obbligatorietà dell’osservanza delle clausole patrizie nazionali e provinciali sulle **Casse Edili** e Enti Scuola.”